



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	“REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020 ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, (TUSP) COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE”
-----------------	--

L'anno **duemilaVENTIDUE** addì **TRENTA** del mese di **MAGGIO**, alle **ore 19.10 e ss.**, nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Prof. Licata Domenico assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa **CHIRIELEISON CINZIA**

All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Sciabarrà Cesare		X	Lalicata Giuseppe	X	
Licata Domenico	X		Muratore Calogero	X	
Salvaggio Luigi	X		Muratore Anna	X	
Alaimo Giuseppe		X	Onolfo Carmelo	X	
Marchese Ragona Liliana	X		Falcone Fabio	X	
Restivo Calogero	X		Lo Giudice Giuseppe	X	
Di Fazio Giangaspare	X		Ficarra Diego	X	
Cuva Angelo	X		Turco Alida		X
Cilia Gianluca	X		Ferraro Rossella	X	
Manna Federica	X		Cipollina Marcello	X	
Ferraro Carmelo	X		Alessi Anita	X	
Muratore Massimo	X		Curto Dario	X	

PRESENTI N.ro

21

ASSENTI N.ro

3

Sono presenti il Sindaco e gli Assessori Bennici, Tedesco, Corsello, Giordano, Ferrante Bannera, e Sciabica.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Prof. Licata, passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, inerente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Revisione ordinaria periodica delle partecipate possedute dal 31/12/2020, Articolo 20 decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 165, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, numero 102. Ricognizione partecipate possedute", pervenuta con nota prot. n. 10887 del 21 marzo 2022, presentata dal Responsabile "ad interim" della P.O. n. 4, Dott.ssa Patrizia Sola.

Interviene il Responsabile "ad interim" della P.O. n. 4, Dott.ssa Sola, che afferma:

«Stiamo andando a esaminare la proposta relativa alla ricognizione delle partecipate del Comune di Canicattì. E' una delibera di Consiglio Comunale che, per come previsto dalla normativa, deve essere presentata ogni anno entro il 31 dicembre; questa è relativa all'anno 2000 perché avrebbe dovuto essere oggetto di esame entro il 31 dicembre dell'anno scorso. Come si sa, il collega che svolgerà questa funzione è andato in pensione e, "ad interim", me ne occupo io. Nella proposta, così come previsto dalla normativa, si vengono a esaminare quelle che sono le società cioè le partecipate del Comune di Canicattì e, in particolare, si fa un quadro, un esame all'anno 2020. Quindi un po' sfasato rispetto a quello che sono poi i successivi sviluppi. L'allegato A) fa parte integrante della proposta stessa; esamina nel dettaglio le varie società; nello specifico abbiamo "Dedalo Ambiente" che è in liquidazione - con sentenza del tribunale di Agrigento del primo ottobre 2021 è stato dichiarato il fallimento della società - pertanto, essendo in liquidazione non fa parte delle società da esaminare. Per il consorzio "Acquedotto 3 Sorgenti", la finalità di questo acquedotto è stato superato perché attualmente è in scioglimento il consorzio e quindi anche questa fa parte di quelle società che abbiamo esaminato. Però è stata superata questa fase. Abbiamo, poi, "l'Agenzia Proprieter" che è una società di gestione finanziamenti, con una finalità di promozione, coordinamento e monitoraggio di quelle che sono le attività per sviluppare la rete dei comuni che hanno sottoscritto questo patto territoriale. La società, per quanto riguarda il Comune di Canicattì... Noi abbiamo una quota di partecipazione del 18,81%; più volte è stato presentato in Consiglio Comunale una proposta per recedere dalla stessa società perché ci sono giustificati motivi di legge; però alla fine è stato anche stabilito e deliberato il recesso dalla società sempre in data successiva il primo marzo 2021; ecco perché si trova nell'elenco; mi sembra opportuno specificarlo perché essendo un quadro che dovrebbe essere focalizzato al 31 dicembre e 2020, essendo questo un atto successivo del primo marzo 2021 lo troviamo nell'elenco allegato. Però, in realtà è superata come fase. Poi il "Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo". Il Consorzio Agrigentino ha avuto una prima fase in cui c'è stata l'adesione da parte del Comune di Canicattì, che risale al 2005, abbastanza datato, poi, nel tempo ci sono stati i vari atti che si sono susseguiti è il Comune di Canicattì ha effettuato una contribuzione annuale di 5000 euro. La somma è stata regolarmente impegnata per l'anno 2020 a cui ci stiamo riferendo con questo atto. La "Farmacia Comunale" è una delle società di cui ci pregiamo di far parte intanto perché abbiamo una quota del 60%; poi è una delle società che ha degli utili e quindi è uno dei fiori all'occhiello Canicattì è questo e evidente una cosa nota a tutti. Poi, abbiamo il "Consorzio di Ambito Agrigentino Servizio Idrico Integrato" che è, in pratica, è stata fatta una approvazione del bilancio finale di liquidazione con piano di riparto ed è stato costituita la ATI - assemblea territoriale idrica - il Comune di Canicattì, partecipa a questa ATI con una quota del 7,80% e, chiaramente, queste proporzioni sono stabilite con dei riferimenti normativi in base a quella che è la popolazione. Quindi in base alla popolazione si stabilisce la percentuale di partecipazione del Comune. Poi abbiamo la "SRR-Ato" che nuova società per regolare la gestione dei rifiuti, noi abbiamo una partecipazione del 10,103%; l'ultimo bilancio che avevamo alla data dell'atto era quello relativo al 2019 in cui avevamo focalizzato quello che era il patrimonio netto della società spessa. Infine abbiamo una società che è la "Gal", questa è una società in cui abbiamo aderito nel 2012 con una delibera del Consiglio Comunale; successivamente poi si è riconfermata l'adesione a questa società nel 2016 e, attualmente, noi abbiamo una determina... una delibera della giunta comunale con la quale abbiamo dato una ulteriore adesione e, anche in virtù del fatto che questa società partecipata, avrà cura di ripristinare quelli che sono le sedi di Palazzo Stella; avrà cura, con un finanziamento cospicuo andrà a ristrutturare - creando anche le condizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche - che è

una cosa diciamo di rilevante importanza. Questo volendo dare un quadro molto sintetico che però, spero, sia stato abbastanza significativo».

Interviene il Consigliere Cipollina, Presidente della I Commissione Consiliare, il quale dichiara:

«Abbiamo trattato, il 6 aprile, in prima Commissione la revisione ordinaria delle partecipazioni e alla fine, sostanzialmente, tenendo conto un po' di quello che sono le nuove indicazioni che provengono, leggo testualmente, che provengono dalla nuova legislatura che invitano i Comuni a dismettere tutte quelle che sono le attività che, per il comune, non sono vantaggiose, comunque sono in perdita, abbiamo tenuto conto, abbiamo revisionato le attività in essere e quindi, per questo abbiamo votato l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al conseguimento delle proprie finalità istituzionali. *“La soppressione delle società che risultano composte da solo amministratore o da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti; l'eliminazione delle partecipazioni detenute e l'aggregazione di Società di Servizi Pubblici locali di rilevanza economica”*. Per questo, dopo una lunga discussione, siamo arrivati al voto che ha visto dei 9 Consiglieri presenti – scusi, 8 presenti e 1 assente - il voto ha avuto voti favorevoli 4, astenuti 4».

Interviene il Consigliere Lalicata, il quale afferma:

«Io più che altro volevo fare delle considerazioni e dei chiarimenti a chi ha proposto l'atto deliberativo. Io, in un passaggio leggo che il “Consorzio Acquedotti Tre Sorgenti” è in itinere lo scioglimento del Consorzio. Però leggo - un passaggio prima - che è stato più volte discusso e sempre rinviato. Quindi è stata predisposta la proposta di recedere nella qualità di socio, presentata al vaglio del Consiglio Comunale e restituito il 9/10/2020, quindi presumo che non si è trattata; riproposta il 15 gennaio del 2021 e rinviata in data 28 giugno del 2021. Quindi, se mi aiutate a capire, ritengo che non c'è stato da parte di questo Consiglio Comunale la volontà di discutere questo argomento. Poi un'altra considerazione che volevo fare a proposito sia del Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo e anche per quanto riguarda l'azienda SRR Ato. Ho visto che la narrazione è identica alla proposta di delibera del 2020. E una cosa mi ha lasciato perplesso, per cui chiedo chiarimenti a questo proposito, dove si dice che noi stiamo facendo una ricognizione relativamente a questa partecipata giusto verbale dell'assemblea consortile numero 1 del 2018. Anche in quella del 2020 c'era la stessa data. Quindi vorrei capire, non abbiamo informazioni? Pensavo se c'era un verbale per poter avere delle informazioni o esclusivamente un refuso. Sia questo sia per quanto riguarda l'azienda SRR Ato, dove siamo fermi con un bilancio al 2019. Quindi ci sono degli sviluppi?».

Intervento del Responsabile “ad interim” P.O. numero 4, Dott.ssa Sola, che dichiara:

«Con riferimento all'appunto fatto relativamente al Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti quello che lei ha letto è un po' l'iter che si è susseguito. Perché c'era questa proposta che è stata presentata alla Presidenza del Consiglio Comunale e poi, in seguito, un primo re-invio, perché non è stato discusso, e quindi è stato re-inviato, restituito, l'atto è stato restituito. Poi è stato ripresentato di nuovo e alla fine è stato restituito il 28 giugno 2021 senza essere oggetto di votazione. Questo è ciò che io ho dedotto dall'esame del fascicolo di cui siamo in possesso. *(Il Consigliere Lalicata interloquisce fuori microfono)*. Ma non c'entra niente, lo scioglimento non è che c'entriamo noi. Quello di cui parlo io è ciò che è stato fatto a livello di proposta nostra. Noi come Comune avevamo, ritenendo che non fosse più utile per il Comune di Canicattì partecipare a questa società, ai tempi non ero io ma era un'altra P.O., comunque insomma la finalità era sempre quella; l'Amministrazione era un'altra, però anche in quel caso l'Amministrazione ha ritenuto che non essendo più una società che aveva come obiettivi degli obiettivi che potessero essere sposati dal Comune di Canicattì, appunto è stato proposto la recessione da parte del Comune, non è che noi possiamo proporre lo scioglimento. Noi proponiamo di recedere da quella società. Dopodiché lo scioglimento, che attualmente è in itinere, è quello del Consorzio. Lo scioglimento del Consorzio. Forse c'è stato un utilizzo che ha creato confusione, che ha destato confusione, ma sono due fasi diverse. Sono compatibili fra di loro e non dipendono da noi. C'è una fase che è dipesa dal Consiglio Comunale e l'altra invece è relativa alla società. Per quanto riguarda i dati, l'ho promesso prima, c'è

una certa reticenza, una certa difficoltà nel reperire i dati. L'ho promesso, scusate, non prima qui, l'ho detto in Commissione. Nel reperire questi dati. Perché nonostante sia stata fatta una prima richiesta da parte della P.O. che mi ha preceduta, la Dott.ssa Carruba, ha fatto la richiesta per ottenere tutti i dati entro i termini. È datata, se non erro, i primi di dicembre del 2021. Dopodiché appena mi sono insediata io, ho reiterato la richiesta chiedendo che mi venissero forniti i dati aggiornati. I dati aggiornati per alcune società solamente sono pervenute da poco, ancora sono in fase di esame; altre non hanno completamente neanche risposto, altre società. Ecco perché i dati riportati, anche perché l'atto è stato stilato già da tempo, parliamo di un atto che io ho presentato a marzo, se non erro. Quindi siamo a maggio. Ecco perché i dati sono questi. Io ho fotografato quella che era la situazione al momento. È chiaro che non posso in corso d'opera andare ad aggiornare. Sicuramente se dovessi essere ancora io incaricata di questa posizione organizzativa prima di dicembre spero di fornire dei dati aggiornati per fare poi la periodica rivisitazione che dovrà essere fatta entro il 31 dicembre 2022 relativamente alla situazione delle società al 31 dicembre 2021».

Interviene l'Assessore Tedesco, il quale afferma:

«Io chiedo di intervenire su sollecitazione del Consigliere Lalicata per fare chiarezza sul perché il precedente Consiglio Comunale - è giusto che si sappia - non ha esitato la proposta di recesso presentata dall'allora esecutivo Di Ventura. Lo faccio perché le motivazioni sono di carattere tecnico-politico, in quanto la prima proposta del recesso delle Tre Sorgenti è arrivata in Consiglio Comunale e ai tempi non fu esitata perché la dottoressa Italiano poi verificò, anche su sollecitazione del Consiglio, che mancava il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Per cui il Consiglio avrebbe dovuto deliberare su una proposta per cui era previsto il parere dei Revisori e chiaramente non poteva esitarla. La seconda volta, e poi peraltro questa seconda volta è legata anche alla circostanza che eravamo nell'imminenza delle prossime scadenze elettorali, è stato evidenziato, come nella prima, che la proposta di deliberazione che era sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale era carente di idonea documentazione che potesse fare ingenerare nel Consiglio Comunale, nel consigliere comunale la consapevolezza della correttezza della proposta, nel senso della sua opportunità. Perché ai tempi il Consiglio Comunale valutò un atto di questo genere un atto appunto molto importante e con grande refuenza per il Comune; ma per farlo avrebbe dovuto avere il bilancio e avrebbe dovuto avere tutta un'altra serie di documentazione legata al patrimonio dell'ente che il Consiglio Comunale non ebbe. Consigliere Lalicata queste sono le ragioni per cui il precedente Consiglio Comunale non ha esitato il punto. E da queste considerazioni e da questo precedente amministrativo poi si è andati avanti, il mondo è andato avanti lo stesso e il procedimento amministrativo oggi rispetto a Tre Sorgenti presenta un'altra fase che è - appunto - quello che ha declinato la Dott.ssa Sola».

Escono i Consiglieri Di Fazio, Cuva, Ficarra e Muratore C. (Presenti n. 17 Consiglieri).

Interviene il Segretario Generale Dott.ssa Chirieleison:

«Io volevo semplicemente ricordare all'organo consiliare che questo è un adempimento la cui mancata adozione è sanzionata. Forse non è ancora emerso, però voglio leggervi il testo del comma 7 dell'art. 20 del Testo Unico sulle società partecipate, che è il decreto legislativo 175 del 2016, che così recita: *"La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 - quindi la revisione annuale delle partecipate - da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo-contabile comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti".....* Quindi io non posso che sottolineare l'importanza di questo adempimento, che è monitorato dalla Corte dei Conti e la cui scadenza è normativamente fissata ogni anno al 31 dicembre.

Il Segretario Generale, non registrandosi ulteriori interventi, procede alla votazione per appello nominale.

Ultimata la votazione il Presidente del Consiglio Comunale, accertato che la votazione ha dato il seguente risultato ne proclama l'esito:

Presenti n.17: Licata Domenico; Salvaggio Luigi; Marchese Ragona Liliana; Restivo Calogero; Cilia Gianluca; Manna Federica; Ferraro Carmelo; Muratore Massimo; Lalicata Giuseppe; Muratore



CITTÀ DI CANICATTI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2020 art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (TUSP) come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipate possedute.

DIREZIONE II SERVIZI FINANZIARI
Il Responsabile ad interim della P.O. n. 4
Dott.ssa Comm. Patrizia Sola P.O. n. 8

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 23-12-2020 concernente la presa atto della revisione ordinaria delle partecipate al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (TUSP) e s.m.i.;

ATTESO che il Comune di Canicatti, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, c. 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio comunale, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di Canicattì doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

RILEVATO altresì, che il Comune di Canicattì con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29-9-2017, ha deliberato in merito;

CONSIDERATO che, in base all'art. 20, comma 1 del T.U.S.P, le amministrazioni pubbliche, fatta salva la revisione straordinaria, effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016,

ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Canicatti e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15 TUSP;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata sub "A" alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la nota dell'ANCI del 19 ottobre 2018, avente ad oggetto: "*Chiarimenti in merito all'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.*", dalla quale risulta che il piano di razionalizzazione annuale, da adottare entro il 31/12/2018, potrebbe contenere ipotesi di revisione delle dismissioni già deliberate e che potrebbero presentarsi eventuali sopravvenienze, anche non dipendenti dalla volontà dell'ente pubblico socio, quali una modifica in positivo dei parametri economici di cui all'art. 20 del TUSP, l'attesa di pronunce di tribunali amministrativi o civili, nonché una sostanziale rivisitazione delle decisioni sulla società in sede di revisione ordinaria, che giustificerebbero il mancato conseguimento, parziale o totale degli obiettivi programmati;

DATO ATTO che, nella delibera consiliare n. 66 del 29-09-2017, è stato previsto che:

- il Consorzio TRE SORGENTI sussiste il disposto del punto "c" del comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P., "partecipazione in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali", demandando alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato;

RILEVATO che questa Amministrazione, facendo seguito alla disposto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29-09-2017, ha qualificato come non più strategica la presenza nel capitale del Consorzio Tre Sorgenti, già affidatario di servizi pubblici, oggi non più strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali, per come previsto dall'art. 4 comma 1 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175). Pertanto dovendo questo Ente agire a tutela delle proprie finanze e mancando le ragioni sostanziali e gli interessi della popolazione residente in questo Comune ad essere socio del Consorzio, che ha svolto dal 1936 funzioni strategiche, oggi venute meno, alla luce della vigente normativa non si può non recedere. E' volontà quindi, di questa Amministrazione, anche al fine del contenimento della spesa relativa alla gestione delle società partecipate, recedere dal Consorzio Tre Sorgenti mediante avvio dell'iter procedurale per l'uscita dalla qualità di socio. Per cui, su disposizione dell'Amministrazione, giusta Direttiva del Sindaco, prot. n. 11904 del 10-03-2020, è stata predisposta, dagli uffici, la proposta per recedere dalla qualità di socio. E' attualmente in itinere lo "Scioglimento del Consorzio Tre Sorgenti".

RILEVATO altresì, che questo Ente è tenuto ad agire a tutela delle proprie finanze e mancando le ragioni sostanziali e gli interessi della popolazione residente di questo Comune ad essere socio dell'Agenzia PRO.PI.TER S.C.M. SPA, che ha svolto nel tempo, funzioni strategiche e di interesse per la collettività, oggi venute meno, alla luce della messa in liquidazione e dello stato di fermo della stessa, non si può non recedere dalla partecipata Agenzia PRO.PI.TER S.C.M. SPA. Pertanto su disposizione del Sindaco prot. n. 21652 del 10-06-2020, è stata predisposta la proposta per il Consiglio Comunale per recedere dalla qualità di socio, sussistendone giustificati motivi di legge. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 01/03/2021 è stato deliberato il recesso del Comune da socio dell'Agenzia PRO.PI.TER S.C.M. Spa.

RILEVATO INOLTRE, che questo Ente **non riveste quote maggioritarie** di partecipazione nelle società partecipate, ad accezione della partecipazione nella società "Farmacia Comunale" ove detiene una quota societaria del 60%. La Farmacia Comunale ha sempre realizzato utili e generato conseguentemente entrate patrimoniali all'Ente.

DATO ATTO che, rispetto alla revisione straordinaria delle partecipate, effettuata con delibera di C.C. n. 66 del 29 settembre 2017, il Comune di Canicatti è titolare, alla data del 31/12/2020 delle società partecipate di cui all'allegato sub "A" parte integrante del presente atto;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo Consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020 dirette / indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19-8-2016 n.

175, modificato dal Decreto Legislativo del 16-6-2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica di cui al sub allegato "A" al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. di dare atto che per il Consorzio TRE SORGENTI, continua a persistere il disposto del punto "c" del comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P., "partecipazione in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali". Conseguentemente facendo seguito alla Direttiva del Sindaco, prot. n. 11904 del 10-03-2020, è volontà di questa Amministrazione recedere dalla qualità di socio. Inoltre attualmente è in itinere lo "Scioglimento del Consorzio Tre Sorgenti".

III. di dare atto che la partecipazione societaria all'Agenzia PRO.PI.TER S.C.M. SPA, non ha più funzioni strategiche e di interesse per la collettività, alla luce della messa in liquidazione e dello stato di fermo della stessa. Conseguentemente facendo seguito alla disposizione del Sindaco prot. n. 21652 del 10-06-2020, è volontà di questa Amministrazione recedere dalla qualità di socio. Su disposizione del Sindaco prot. n. 21652 del 10-06-2020, è stata predisposta la proposta per il Consiglio Comunale per recedere dalla qualità di socio, sussistendone giustificati motivi di legge. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 01/03/2021 è stato deliberato il recesso del Comune da socio dell'Agenzia PRO.PI.TER S.C.M. Spa.

IV. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

Di **COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al MEF – Dipartimento del Tesoro - tramite apposito portale e alla Corte dei Conti sez. Regionale Controllo,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;


che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

Il Proponente
ASSESSORE alle Partecipazioni
Dott. Vincenzo Sciabica



DIREZIONE II SERVIZI FINANZIARI
Il Responsabile ad interim della P.O. N. 4
Dott.ssa Comm. Patrizia Sola P.O. n. 8



Il Responsabile ad interim della P.O. n. 4

Visti i pareri ex art. 49 D. L.vo n° 267/2000, recepiti dalla L.R. n° 30 del 2000 favorevolmente espressi, ognuno per la propria parte di competenza, in ordine :

a) Alla Regolarità Tecnica:


Li, 15-03-2022

Dottor.ssa  Patrizia Sola

b) Alla Regolarità Contabile:

Li, 16-03-2022 ?

Dottor.ssa  Carmela Meli



CITTA' DI CANICATTI'
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

DIREZIONE II^A SERVIZI FINANZIARI
Posizione Organizzativa n. 4

*Gestione Patrimonio
Beni Confiscati e Società Partecipate
Piano di Riequilibrio*

ALLEGATO "A"

Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2020
(art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (TUSP)
come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100
Ricognizione partecipate possedute)

- **Società Dedalo Ambiente Spa in liquidazione, P.I. n. 02298890845** ha come finalità la gestione dei rifiuti mediante le forme organizzative, anche obbligatorie previste dalla normativa vigente. Ha sede legale a Ravanusa nella Zona industriale ed il comune di Canicattì detiene una partecipazione del 22,28%. La società è stata commissariata dalla Regione per la sua messa in liquidazione. L'ultimo bilancio trasmesso è quello chiuso al 31-12-2017 e presenta una perdita di € -2.939.141,00 ed un patrimonio negativo € -2.796.999,00. Il tribunale di Agrigento, Sezione Fallimentare con sentenza n. 21/2021, in data 01/10/2021 ha dichiarato il fallimento della società Dedalo Ambiente Ato AG3 Spa in liquidazione.
- **Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, P.I. n. 01434130843** consorzio di diritto pubblico costituito da sette comuni della Provincia di Agrigento: Canicattì, Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Palma di Montechiaro, Grotte e Racalmuto. Il Consorzio ha sede legale a Canicattì in Largo Verri, 1 ed il Comune di Canicattì ha una partecipazione pari al 22,00%. Con nota n. 645 del 10-12-2020 è stato comunicato che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 7-12-2020 è stato approvato lo schema del bilancio 2017 – Bilancio Pluriennale triennio 2017/2018/2019 che è in attesa del parere dei revisori dei conti e che verrà trasmesso successivamente. Con nota del 18-03-2020 prot. 117 è stato trasmesso il rendiconto di gestione dell'esercizio Finanziario 2016 con il parere dei Revisori dei Conti che presenta un avanzo di Amministrazione di € 10.761.720,77 ed un Risultato Economico dell'Esercizio di € 252.369,43. Attualmente è in atto un contenzioso con la stessa società curato dall'Avvocatura Comunale. Questa Amministrazione inoltre, esercitando la propria discrezionalità, ha qualificato come non più strategica la presenza nel capitale del Consorzio Tre Sorgenti, già affidatario di servizi pubblici, oggi non più strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali, per come previsto dall'art. 4 comma 1 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175). Dovendo questo Ente agire a tutela delle proprie finanze e mancando le ragioni sostanziali e gli interessi della popolazione residente in questo Comune ad essere socio del Consorzio, che ha svolto dal 1936 funzioni strategiche, oggi venute meno, alla luce della vigente normativa non si può non recedere. Pertanto è volontà di questa Amministrazione, anche al fine del contenimento della spesa relativa alla gestione delle società partecipate, recedere dal Consorzio Tre Sorgenti mediante avvio dell'iter procedurale per l'uscita dalla qualità di socio. Per cui, su disposizione dell'Amministrazione, giusta Direttiva del Sindaco, prot. n. 11904 del 10-03-

2020, è stata predisposta la proposta per recedere dalla qualità di socio, presentata al vaglio del Consiglio Comunale e restituita il 09/10/2020 prot. n. 44728; riproposta il 15/01/2021 e rinviata il 28/06/2021. L'Ente è stato diffidato con nota prot. n. 32 del 03/01/2022 al versamento delle quote di funzionamento già richieste con prot. n. 44752 del 19/11/2020 per l'importo di €890.814,33 anche se trattasi di somme ritenute non dovute dall'Ente. E' attualmente in itinere lo "Scioglimento del Consorzio Tre Sorgenti"

- **Agenzia Propiter SpA, P.I. n. 02197960848** è una società di gestione dei finanziamenti con finalità di promozione, coordinamento e monitoraggio delle attività dirette allo sviluppo dell'area dei comuni che hanno sottoscritto il patto territoriale Sicilia Centro Meridionale. Il Comune ha aderito con deliberazione Commissariale n. 35 del 28/04/2000 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 03.01.2000. Ha sede legale a Castrofilippo in C.da Urna "Pal. Incubatore di Imprese". Il Comune di Canicattì detiene una partecipazione societaria pari al 18,81% pari ad €. 23.327,00 come da visura camerale. L'ultimo bilancio ricevuto dalla società è quello relativo al 2018 che presenta un risultato prima delle imposte di € 135,00 e un patrimonio netto di € 127.751,00. Con nota prot. n. 49483 del 22-12-2020 è stato comunicato che il bilancio 2019 non è ancora stato approvato e che i costi di gestione al 31-12-2019 per la quota a carico di questo Comune è pari ad € 8.324,15. Su disposizione del Sindaco prot. n. 21652 del 10-06-2020, è stata predisposta la proposta per il Consiglio Comunale per recedere dalla qualità di socio, sussistendone giustificati motivi di legge. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 01/03/2021 è stato deliberato il recesso del Comune da socio dell'Agenzia PRO.PI.TER S.C.M. Spa.
- **Il Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo, C.F. 93042820840** si occupa della gestione dei beni confiscati ed opera tramite affidamento in concessione a titolo gratuito a cooperative sociali. Il comune ha aderito al Consorzio con deliberazione Commissariale n. 23 del 03.05.2005. La sede legale è a Favara in Piazza Don Giustino. Il Comune detiene una partecipazione del 13,07%. Il patrimonio netto della società al 31.12.2018 rileva un valore patrimoniale negativo pari ad € -195.776,65 ed un risultato economico positivo pari ad € 41.706,18 giusto verbale dell'Assemblea Consortile n. 1/2018. Il Comune di Canicattì partecipa alle spese di funzionamento, con una contribuzione annuale di € 5.000,00 e risulta regolarmente impegnata la quota per il 2020 con Determinazione Dirigenziale n.1783 del 24/12/2020.
- **La Farmacia Comunale srl, P.I. n. 02344020843** ha come scopo sociale l'esercizio commerciale di prodotti tipici delle farmacie, offre i suoi prodotti, servizi e la sua spiccata professionalità ad un intero e ampio quartiere di recente sviluppo, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza. La società è stata costituita in data 28.12.2003 e il Comune detiene una partecipazione sociale del 60,00% e un altro socio una partecipazione sociale del 40%. La sede legale è a Canicattì in Viale C. Alberto n. 26. L'ultimo bilancio approvato dalla società è quello relativo al 2019 che presenta un utile di esercizio di € 215.055,00 ed un patrimonio netto di € 568.082,00. La farmacia comunale ha sempre realizzato utili e generato conseguentemente entrate patrimoniali all'Ente.
- **Consorzio di Ambito Agrigentino, Servizio Idrico Integrato, P.I. n.93035790844** In data 19.06.2018 il Consorzio di Ambito Agrigentino-servizio idrico integrato- con deliberazione n. 1, il Commissario Straordinario Liquidatore ha approvato il bilancio finale di liquidazione e piano di riparto. In data 19.04.2016 è stata costituita l'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) AG9 ambito territoriale ottimale Agrigentino cui il Comune di Canicattì detiene una partecipazione del 7,80% determinata in rapporto alla popolazione residente nel Comune se-

condo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. L'ultimo bilancio approvato dalla società è quello relativo al 2019 che presenta un utile di esercizio di € 296.227,59 ed un patrimonio netto di € 488.614,20.

- **Azienda S.R.R.A.T.O. n. 4 Agrigento provincia est, P.I. n. 02734620848** trattasi della nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti. Ha sede legale ad Agrigento in Piazza Aldo Moro. Il Comune di Canicattì detiene una partecipazione del 10,103%. L'ultimo bilancio approvato dalla società è quello relativo al 2019 che presenta un risultato d'esercizio a bilancio (€ 0,00) ed un patrimonio netto di € 10.001,00.
- **Società partecipata denominata GAL /SCM scarl P.I. n.02578620847**(Gruppo Azione Locale Sicilia Centro Meridionale scarl). Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/06/2012, il Comune ha deliberato di aderire al partenariato della costituenda società consortile denominata GAL/SCM scarl (Gruppo Azione Locale Sicilia Centro Meridionale scarl) approvando i protocolli d'intesa dei Comuni del Leader Sicilia Centro Meridionale. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 23/03/2016, il Comune ha deliberato la conferma di adesione quale partner al gruppo azione locale Sicilia Centro Meridionale SCARL denominato GAL/SCM scarl. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 23/09/2016, il Comune ha confermato l'adesione quale partner al Gruppo Azione Locale Sicilia Meridionale SCARL denominato GAL/SCM scarl. Con verbale dei Comuni Soci /partners del GAL/SCM del 22/12/2020 sono stati resi noti i 13 Comuni aderenti. Con nota prot. n. 4657 del 02/02/2021 il Presidente del GAL SCM SCAR ha chiesto ai Comuni aderenti, tra cui il Comune di Canicattì di effettuare il versamento della quota sociale pari ad €2.050,00.Nel bilancio di previsione 2021 è stato istituito il capitolo di spesa relativo.

L'obiettivo di questo Comune di Canicattì è quello di monitorare ogni singola società partecipata tramite un'attenta analisi economica/finanziaria. Porre in essere ogni attività volta al buon funzionamento della stessa, all'eliminazione di eventuali debiti e chiusura dei bilanci a pareggio. Ove ciò non fosse possibile, mettere in atto le procedure di liquidazione e o scioglimento della partecipata e/o cessione della quota e fuoriuscita dalla compagine societaria.

Canicattì 14 marzo 2022



DIREZIONE I SERVIZI FINANZIARI
Il Responsabile ad interim della P.O. n. 4
P.O. n. 8 Dott.ssa Comm. Patrizia Sola

COMUNE DI CANICATTI

LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

ALLA DIREZIONE II SERVIZI FINANZIARI

Responsabile ad interim della P.O. n.4

(rif. Nota prot. 10366 del 16/03/2022)

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 9/2022

Oggetto: *Revisione ordinaria periodica delle partecipate possedute al 31-12-2020 art.20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 TUSP, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100 - Ricognizione partecipate possedute.*

Il giorno 19 del mese di marzo dell'anno 2022, alle ore 15,00, in modalità a distanza, si riunisce l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000, al fine di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta della Responsabile di P.O.4 – Direzione II Servizi Finanziari - pervenuta con nota prot. n. 10366 del 16/03/2022.

Sono presenti il Dott. Calogero Sclafani, in qualità di Presidente e le Dottoresse Cinzia Tirone e Carolina Giardina, in qualità di componenti effettivi, giusta nomina disposta con deliberazione consiliare n. 58 del 31 marzo 2021.

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTO:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con D.Lgs 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., come integrato e modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100, tra cui in particolare:
 - l'art. 4, c. 1 "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*", il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
 - l'art. 20, c. 1 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" il quale prevede che, le Pubbliche Amministrazioni, fatta salva la revisione straordinaria, effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti

E
COMUNE DI CANICATTI Comune di Canicatti
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0010842/2022 del 21/03/2022
Firmatario: CAROLINA GIARDINA, CINZIA TIRONE, CALOGERO SCLAFANI

di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- l'art. 24 "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*", il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche dovevano effettuare, entro il 30/09/2017, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che, non rispondendo ai criteri di cui all'art. 20, comma 2, dovevano essere alienate; per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190;
- l'art. 26, comma 11 "*Altre disposizioni transitorie*", il quale prevede che "...salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017".

CONSIDERATO CHE l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, inerente alla "*Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2020 art.20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, (TUSP) come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipate possedute*".

CONSIDERATO CHE

- questa Amministrazione, facendo seguito al disposto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20.09.2017, ha qualificato come non più strategica la presenza nel capitale del Consorzio Tre Sorgenti, già affidatario di servizi pubblici, oggi non più strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali. L'Ente manifestando, pertanto, la volontà di recedere dalla qualità di socio dal Consorzio, su disposizione dell'amministrazione, giusta direttiva del sindaco, prot. n. 11914 del 10 marzo 2020, è stata predisposta dagli uffici la relativa proposta di recesso. È attualmente in itinere lo scioglimento del Consorzio Tre Sorgenti;

- l'Ente, dovendo agire a tutela delle proprie finanze e mancando le ragioni sostanziali e gli interessi della popolazione residente in questo Comune a essere socio dell'Agenzia PRO.PI.TER. S.C.M. S.p.A., che ha svolto nel tempo, funzioni strategiche e di interesse per la collettività, oggi venute meno, alla luce della messa in liquidazione e dello stato di fermo della stessa, su disposizione del Sindaco prot. n. 21.652 del 10 giugno 2020, ha predisposto relativa la proposta per recedere dalla qualità di socio, sussistendone giustificati motivi di legge. Con deliberazione di C.C. n. 35 del 1° marzo 2021, è stato deliberato il recesso del Comune da socio dell'Agenzia PRO.PI.TER. S.C.M. S.p.A.;
- questo Ente non riveste quote maggioritarie di partecipazione nelle società partecipate, eccezione della partecipazione nella società "Farmacia Comunale" in cui detiene una quota societaria del 60% e che ha sempre conseguito utili;

DATO ATTO che, rispetto alla revisione straordinaria delle partecipate, attuata con delibera di C.C. n. 66 del 29/09/2017, il Comune è titolare, alla data del 31/12/2020 delle società partecipate di cui all'allegato sub "A", parte integrante della proposta di deliberazione in oggetto;

VISTI i pareri ex artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 247/2000, favorevolmente espressi dai rispettivi Responsabili di P.O., ognuno per la propria parte di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono, oltre che all'Ente locale in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020, si esprime favorevolmente.

Il Collegio constata il ritardo dell'adempimento in oggetto, pertanto, invita l'Ufficio competente ad una puntuale osservanza della scadenza naturale al fine di evitare danni economici all'Ente.

Invita l'Ente a:

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate, anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione.

L'Organo di revisione termina i lavori alle ore 16,05, dopo la lettura, conferma e decide di firmarlo digitalmente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Firmato da: Calogero Sclafani
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC AGRIGENTO/93048580844
Data: 19/03/2022 16:31:46

*Presidente: Dott. Calogero Sclafani
(firmato digitalmente)*

*Componenti: Dott.ssa Cinzia Tirone
(firmato digitalmente)*

Firmato digitalmente da TIRONE
CINZIA
C: IT

*Dott.ssa Carolina Giardina
(firmato digitalmente)*

Firmato digitalmente da:
GIARDINA CAROLINA
Firmato il 19/03/2022 16:09
Seriale Certificato: 1051125
Valido dal 05/01/2022 al 05/01/2025
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Anna; Onolfo Carmelo; Falcone Fabio; Lo Giudice Giuseppe; Ferraro Rossella; Cipollina Marcello; Alessi Anita; Curto Dario.

Assenti n. 7: Sciabarrà Cesare; Alaimo Giuseppe, Di Fazio Giangaspere; Cuva Angelo; Muratore Calogero; Ficarra Diego; Turco Alida.

A Favore n 14: Licata Domenico; Salvaggio Luigi; Restivo Calogero; Manna Federica; Ferraro Carmelo; Muratore Massimo; Muratore Anna; Onolfo Carmelo; Falcone Fabio; Lo Giudice Giuseppe; Ferraro Rossella; Cipollina Marcello; Alessi Anita; Curto Dario.

Contrari n 0.

Astenuti n. 3: Marchese Ragona Liliana; Cilia Gianluca; Lalicata Giuseppe.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: **“REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020 ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, (TUSP) COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE”** che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”.


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Salvaggio Luigi



IL PRESIDENTE

Prof. Licata Domenico



IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Chirieleison Cinzia



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 - comma 1 - L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

D.ssa Chirieleison Cinzia

=====

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario